Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

La Cassazione sull'assimilabilità degli scarichi

Scarichi da attività casearia: criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

A cura di Mauro Kusturin

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, l'argomento sull' assimilabilità degli scarichi ai reflui domestici è stato da sempre oggetto di spunti di discussione e, negli ultimi anni, di diverse pronunce della Corte di Cassazione: l'ultima Sentenza, la n. 16044 del 12 aprile 2019 – Sez. III, ha sancito che *"Gli scarichi provenienti dall'attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un'attività del tutto diversa da quella dell'allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l'attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell'allevamento del bestiame. A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa disponga a qualsiasi titolo"*.

La sentenza si concentra essenzialmente sull'art. 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, il quale dispone che:

> *"Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore."

In particolare, la Suprema Corte si sofferma sui punti di cui alle lett. b) e c) della citata norma, in quanto, al ricorrente che *"afferma … che anche i reflui provenienti dall'attività casearia da lui svolta, in quanto correlata con quella di allevamento, andrebbero assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. b) d.lgs. 152/06 ed a tale scopo confronta il tenore letterale della disposizione con quello della lettera a) precedente, dove l'utilizzazione dell'avverbio "esclusivamente" sarebbe indicativo della volontà del legislatore di una più puntuale delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione, volontà che non avrebbe inteso invece esplicitare con riferimento agli allevamenti"*, replica *"che una simile evenienza viene smentita dal contenuto della successiva lettera c) del medesimo comma 7, laddove il legislatore ha preso in considerazione le attività in qualche modo complementari a quelle di cui alle lettere precedenti - coltivazione del terreno e/o silvicoltura di cui alla lettera a)*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ed allevamento di bestiame di cui alla lettera b) – stabilendo l'assimilabilità alle acque reflue domestiche di quelle "provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità" . Dunque solo a tali precise condizioni, che vanno dimostrate, assume rilievo, ai fini dell'assimilazione dei reflui, lo svolgimento di una attività accessoria a quella principale."

La Cassazione, inoltre, chiarisce nuovamente *"che l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata comunque alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017 - dep. 07/08/2017, De Giusti, Rv. 270791), prendendo ripetutamente atto della intervenuta assimilazione (Sez. 3, n. 28452 del 7/4/2009, Corsanto e altro, Rv. 244513; Sez. 3, n. 9488 del 29/1/2009, Battisti, Rv. 243112; Sez. 3, n. 26532 del 21/5/2008, Calderone, Rv. 240552)."*

Tuttavia, ritengo insolito che nella Sentenza in questione non venga richiamato né il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227, nell'quale all'art. 2 vengono stabiliti i *"Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche"*, né tantomeno, la disciplina in materia della Regione Lombardia; ciò è dovuto, molto probabilmente, al fatto che la sussistenza di tali specifici presupposti non sia stata prospettata al giudice di merito.

Giova ricordare che l'art. 2 del D.P.R. n. 227/2011 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 101 e dall'Allegato n. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Inoltre, tra le categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella, al punto 22 vengono considerate le *"piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno"*.

La Cassazione aveva comunque stabilito con la Sentenza n. 38946 del 28.6.2017 – Sez. III – che *"In entrambi i casi appena considerati, dunque, l'assimilazione riguarda acque reflue evidentemente qualificabili come industriali ad acque reflue domestiche, derogando quindi all'ordinario regime cui detti reflui sarebbero altrimenti sottoposti ma solo in presenza di determinate condizioni che la legge individua specificamente e la cui sussistenza deve, pertanto, essere dimostrata."*

Va, pertanto, ribadito che *"l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche"* è tutt'altro che automatica e *"deve ritenersi subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dalle leggi che la prevedono"*.

Alla luce di quanto riportato, ritengo che con la pronuncia in parola sia stato cementato un principio fondamentale di tutela dell'ambiente, considerato che il riconoscimento dell'assimilazione al domestico comporta un regime di favore sia in termini di iter

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

autorizzativi sia in caso di illeciti, dato che sono previste depenalizzazioni per alcune condotte irregolari in materia di scarichi.

Concludo con una riflessione solo apparentemente fuori tema, ma comunque supportata dalla Sentenza n. 16044/2019: la Suprema Corte nell'osservare *"che gli accertamenti svolti presso l'azienda dell'imputato erano atti di iniziativa della Provincia di Bergamo, autorità del tutto autonoma rispetto alla polizia locale ... nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali ispettive e di vigilanza"*, pone l'attenzione sul ruolo determinante nella tutela dell'ambiente delle Province, Enti che versano, nella maggior parte dei casi, in una situazione di grave precarietà, nonostante siano direttamente competenti nella materia in questione.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 7 maggio 2019

In calce il testo della sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

16044 - 19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 572/2019
LUCA RAMACCI	- Relatore -	UP - 28/02/2019
ANDREA GENTILI		R.G.N. 44788/2018
EMANUELA GAI		
UBALDA MACRI'		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
[redacted]

avverso la sentenza del 24/04/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 24 aprile 2018 ha confermato la decisione con la quale, in data 11 dicembre 2017, il Tribunale di Bergamo aveva affermato la responsabilità penale di [redacted] per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 137, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006, perché, nella sua qualità di titolare dell'azienda agricola [redacted] e di proprietario dei terreni di cui ai mappali [redacted] censiti al NCT sezione di Mologno - Comune di Casazza, installava ed attivava, in assenza di autorizzazione, una tubazione interrata che collega la vasca di raccolta delle acque reflue industriali, provenienti dal laboratorio caseario dell'azienda agricola, alla [redacted] così effettuando uno scarico non autorizzato in violazione del comma 1 dell'art. 137, nonché per avere superato i limiti tabellari previsti per le acque reflue industriali per i parametri NH4, COD, grassi ed oli animali e vegetali, tensioattivi totali, solidi sospesi, fosforo totale, manganese, clonili ed idrocarburi in occasione del sopralluogo e prelievo del 18/6/2013 in violazione dell'art. 137, comma 2 d.lgs. 152/2006 (fatti accertati in Casazza, il 18/6/2013 ed il 22/8/2014.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando di aver rinnovato, innanzi alla Corte d'Appello, l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti il 18 giugno 2013 da personale del Corpo Forestale presso l'azienda agricola, perché eseguiti in violazione del combinato disposto degli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen.

Rileva, a tale proposito, che la Corte d'Appello non avrebbe offerto adeguata risposta alla specifica rimostranza difensiva secondo cui la mera possibilità di rilevanza penale del fatto avrebbe dovuto far scattare il disposto di cui all'art. 220 citato, garantendo, in quella particolare fase delle analisi di quanto campionato, un effettivo contraddittorio tecnico, che, in realtà, non vi sarebbe stato.

La Corte d'Appello, inoltre, avrebbe dato conto di un'informazione verbale

all'imputato circa l'apertura dei campioni e le successive analisi che non sarebbe, tuttavia, riscontrabile nel verbale di prelievo, al quale, invece, fa riferimento il verbale di apertura dei campioni.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 101, comma 7, lett. b) d.lgs. 152/2006, il quale avrebbe equiparato i reflui da allevamento alle acque reflue domestiche.

Aggiunge che sarebbe errata la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, la quale ha ritenuto decisivo il fatto che, oltre all'allevamento, nell'azienda veniva svolta anche attività casearia, in quanto il legislatore, nel riferirsi al bestiame, ha utilizzato un'accezione comune che rappresenta gli animali i quali, principalmente con finalità di profitto, producono cibo, fibre tessili o vengono utilizzati per il lavoro ed, inoltre, non avrebbe utilizzato l'avverbio "esclusivamente" che, invece, tipizza la fattispecie prevista dalla precedente lettera del medesimo art. 101, laddove si riferisce "alle imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura".

4. Con un terzo motivo di ricorso censura il mancato riconoscimento dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di dati oggettivi significativi, quali i volumi di produzione di latte rilevati in occasione del sopralluogo e l'oggettiva incertezza interpretativa offerta dalla formulazione dell'art. 101, comma 7 lett. b), che avrebbe potuto ragionevolmente indurre l'imputato, imprenditore agricolo, a ritenere di poter beneficiare della equiparazione *ex lege* dei propri reflui a quelli domestici.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre ricordare, in linea generale, quanto al primo motivo di ricorso, come l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisca che «*quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti*

necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice».

Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l'applicazione della legge penale.

La disposizione, che va letta in relazione anche al successivo articolo 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all'interessato, ha lo scopo evidente di assicurare l'osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato.

L'art. 223 citato stabilisce "*qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice*".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, presupposto dell'operatività dell'art. 220 non è l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 (dep. 2006), Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291. Conf. Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014 (dep. 2015), Calabrese, Rv. 262010).

Con specifico riferimento al prelievo di campioni da utilizzare in successive analisi, si è chiarito che occorre distinguere tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria, anche se precedente all'acquisizione della "notitia criminis", per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., poiché

operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi "*extra-processum*"(Sez. 3, n. 5235 del 24/5/2016 (dep. 2017), Lo Verde, Rv. 269213. Conf. Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Ballaera, Rv. 268766; Sez. 3, n. 10484 del 12/11/2014 (dep. 2015), Grue, Rv. 262698; Sez. 3, n. 15372 del 10/2/2010, Fiorillo, Rv. 246597; Sez. 3, n. 23369 del 14/5/2002, PM in proc. Scarpa, Rv. 221627).

L'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni, svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza, in tali casi, non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie (Sez. 3, n. 9790 del 19/12/2014 (dep. 2015), Arsena, Rv. 262750), ciò in quanto l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (Sez. 3, n. 15170 del 29/1/2003, Piropan M, Rv. 224456).

3. Fatte tali premesse, deve rilevarsi che la Corte territoriale, nel confermare l'infondatezza dell'eccezione già respinta in precedenza dal primo giudice, ha posto in evidenza alcuni dati fattuali significativi, con i quali il ricorrente non si confronta se non in parte.

I giudici del gravame hanno, in primo luogo, specificato che nel giudizio di primo grado la difesa aveva eccepito la violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., proponendo per la prima volta nel giudizio di appello la questione della inutilizzabilità degli accertamenti per l'omesso avviso all'interessato personalmente.

La Corte territoriale osserva, poi, che gli accertamenti svolti presso l'azienda dell'imputato erano atti di iniziativa della Provincia di Bergamo, autorità del tutto autonoma rispetto alla polizia locale che aveva esperito precedenti accertamenti su segnalazione contro ignoti e che la Provincia, assistita da personale del Corpo Forestale, del comune di Casazza e della A.S.L. territoriale aveva effettuato l'accertamento nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali ispettive e di vigilanza.

Inoltre, osservano sempre i giudici del gravame, nonostante la pendenza di tale attività di accertamento, il pubblico ministero non aveva ravvisato negli atti

trasmessi fino ad allora nemmeno gli estremi per il passaggio al registro degli indagati noti (con l'iscrizione del [redacted] di un fascicolo iscritto a "modello 44" contro ignoti, per il quale aveva poi chiesto l'archiviazione il 31 ottobre 2013.

Aggiungono, inoltre, che della lettura del verbale redatto il 19 giugno 2013 dal personale del corpo forestale riguardo a quanto accaduto nel corso dell'attività di prelievo dei campioni, emerge che il [redacted], dopo aver indicato dove fosse lo scarico, si era allontanato in modo risentito, affermando di aver fatto tutto ciò che era necessario per ottenere i permessi per lo scarico e non aveva partecipato alle attività, sicché l'assenza durante prelievi sia dell'imputato che del difensore era da ritenersi imputabile esclusivamente alla condotta del primo.

Sempre per ciò che riguarda il mancato avviso, la Corte territoriale evidenzia anche che, nel verbale di apertura del campione del 19 giugno 2013, risulta che la data e l'ora di apertura del medesimo erano state comunicate mediante verbale di prelievo, dovendosi conseguentemente ritenere che l'imputato, presente al controllo, sia stato verbalmente informato.

4. Ciò posto, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, sulla base di elementi fattuali concreti, illustrati in maniera congrua e non contraddittoria, rende opportunamente conto del fatto che l'attività ispettiva, svolta per iniziativa di un ente, quale l'amministrazione provinciale, cui è demandata attività ispettiva e di vigilanza estranea all'attività di polizia giudiziaria, veniva svolta in un ambito che non aveva alcuna attinenza con situazioni in quel momento suscettibili di valutazione in sede penale, chiarendo anche la diversa ed autonoma sorte che aveva avuto l'unico, a quanto pare, procedimento iscritto dalla Procura della Repubblica contro ignoti e poi archiviato.

La circostanza, indicata i ricorso, che le autorità intervenute nel sopralluogo, alla luce delle precedenti segnalazioni effettuate alla Procura, non potessero non ipotizzare la rilevanza penale di quanto andavano verificando, resta una mera supposizione di una circostanza indimostrabile in assenza di dati oggettivi, tale non essendo, per le ragioni indicate dalla Corte di appello, la preesistenza di un fascicolo contro ignoti.

Del resto, ragionando nel senso che sembra prospettare il ricorrente, non sarebbe mai possibile escludere una simile evenienza, atteso che qualsiasi attività del genere potrebbe concludersi con la scoperta di un reato, con la conseguenza che chi vi procede, al fine di evitare che gli atti compiuti siano poi ritenuti

inutilizzabili, dovrebbe sempre operare secondo quanto stabilito dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., restando il successivo art. 223 sottratto a qualsiasi concreta applicazione.

Invero, ***se si tiene conto del dato letterale dell'art. 220, emerge chiaramente che lo stesso si riferisce ad indizi di reato che emergono nel corso delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad affermare che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un soggetto specifico, deve risultare oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua tale attività e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l'esito***.

Quanto al mancato avviso dell'apertura dei campioni e delle analisi, il ricorrente contesta quanto affermato dai giudici dell'appello, osservando che il verbale di prelievo, richiamato da quello di apertura dei campioni, non conterrebbe alcun riferimento a tale avviso (entrambi gli atti sono allegati in copia al ricorso).

Occorre a tale proposito osservare che il verbale di apertura del campione, il quale consiste in un modulo prestampato da compilare, alla voce "*la data e l'ora di apertura del campione sono state comunicate mediante:*" reca barrata la casella corrispondente alla voce "*verbale di prelievo*".

Nel verbale di prelievo viene dato atto che "*il prelievo è stato eseguito previa indicazione del titolare dell'azienda agricola sig.* [redacted] specificando che lo stesso indicava il tubo di scarico dei reflui e la sua estensione, dando poi atto che questi, quando veniva reso edotto della necessità di eseguire un campionamento, si allontanava.

La Corte territoriale ha dedotto, sulla base della partecipazione dell'imputato a tutte le operazioni precedenti al campionamento, che lo stesso sia stato comunque avvisato verbalmente, anche se ciò non è espressamente attestato, sebbene vi sia un espresso rinvio al verbale di prelievo, con modalità tali, considerato l'uso di un prestampato, che consentirebbero di interpretare il rinvio come riferito ad un avviso dato nel corso del compimento di tali attività.

Nondimeno, ciò che appare al Collegio determinante è l'ulteriore circostanza, posta in rilievo nell'impugnata sentenza ed effettivamente documentata nell'atto allegato al ricorso, che l'imputato, appreso dell'imminente campionamento, si era allontanato, rendendo di fatto impossibile ogni ulteriore comunicazione.

Il ricorrente, dunque, ha eccepito l'inutilizzabilità degli atti per un mancato

avviso che, se non intervenuto, come invece ritenuto dai giudici del merito, egli stesso avrebbe comunque impedito con il suo volontario allontanamento.

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che la specifica censura era stata sollevata solo nel processo di appello e che la nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. resta assoggettata, secondo un condivisibile orientamento maggioritario, come è noto, alla particolare osservanza dell'art. 180 stesso codice (così, da ultimo, Sez. 3, n. 5235 del 24/5/2016 (dep. 2017), Lo Verde, Rv. 269214, con diffusi richiami ai precedenti).

Il motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato.

5. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso.

L'art. 101 d.lgs. 152/06 prevede l'assimilazione alle acque reflue domestiche, tra l'altro, delle acque provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.

Prima dell'intervento correttivo ad opera del d.lgs. 4\2008, l'assimilabilità riguardava esclusivamente le imprese che, per quanto concerne gli effluenti di allevamento, praticavano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che disponevano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/06.

Questa Corte ha chiarito, in generale, che l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata comunque alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017 - dep. 07/08/2017, De Giusti, Rv. 270791), prendendo ripetutamente atto della intervenuta assimilazione (Sez. 3, n. 28452 del 7/4/2009, Corsanto e altro, Rv. 244513; Sez. 3, n. 9488 del 29/1/2009, Battisti, Rv. 243112; Sez. 3, n. 26532 del 21/5/2008, Calderone, Rv. 240552).

Si altresì specificato, escludendo che rientri nell'attività di allevamento in genere quella di servizio concernente il ricovero e custodia animali per conto terzi, che, per allevamento, secondo la comune nozione, si intende l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per scopi produttivi o commerciali (Sez. 3, n. 38866 del 30/5/2017, Midgley e altro, Rv.

271801).

6. Ciò posto, afferma il ricorrente che anche i reflui provenienti dall'attività casearia da lui svolta, in quanto correlata con quella di allevamento, andrebbero assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. b) d.lgs. 152/06 ed a tale scopo confronta il tenore letterale della disposizione con quello della lettera a) precedente, dove l'utilizzazione dell'avverbio "esclusivamente" sarebbe indicativo della volontà del legislatore di una più puntuale delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione, volontà che non avrebbe inteso invece esplicitare con riferimento agli allevamenti.

Può replicarsi a tale affermazione, restando ancorati al dato meramente letterale, che una simile evenienza viene smentita dal contenuto della successiva lettera c) del medesimo comma 7, laddove il legislatore ha preso in considerazione le attività in qualche modo complementari a quelle di cui alle lettere precedenti - coltivazione del terreno e/o silvicoltura di cui alla lettera a) ed allevamento di bestiame di cui alla lettera b) – stabilendo l'assimilabilità alle acque reflue domestiche di quelle *"provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità"* .

Dunque solo a tali precise condizioni, che vanno dimostrate, assume rilievo, ai fini dell'assimilazione dei reflui, lo svolgimento di una attività accessoria a quella principale.

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ***gli scarichi provenienti dall'attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un'attività del tutto diversa da quella dell'allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l'attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell'allevamento del bestiame. A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa disponga a qualsiasi***

titolo.

7. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha posto in evidenza, ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto, la stabilità della condotta di scarico e l'uso costante nello svolgimento dell'attività produttiva, con conseguente maggiore esposizione al pericolo del bene giuridico tutelato, valutando altresì il superamento dei limiti tabellari alla luce dei numerosi esposti che avevano preceduto i controlli.

Va rilevato, a tale proposito, come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen. può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 Scopazzo, Rv. 268499. V. anche Sez. 5, n. 39806 del 24/6/2015, Lembo, Rv. 265317; Sez. 3, n. 24358 del 14/5/2015, Ferretti e altri, Rv. 264109) ovviamente in presenza di dati obiettivamente preclusivi di una valutazione di particolare tenuità del fatto, precisando, altresì, che deve quindi ritenersi del tutto adeguata la motivazione espressa che valorizzi l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., poiché, allorquando il giudice del merito evidenzia, con adeguata motivazione, la sussistenza di un elemento fattuale ostativo all'applicazione della disposizione in esame per difetto di una delle condizioni richieste, tale dato, evidentemente ritenuto prevalente, consente di limitare l'esame a quest'ultimo, senza necessità di prendere in considerazione altri elementi implicitamente ritenuti non rilevanti (così Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende,.

Così deciso in data 28/2/2019

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)
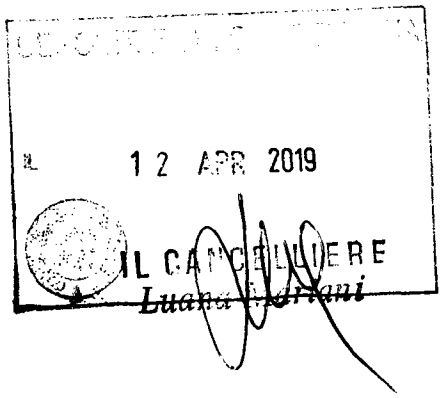
Il Presidente
(Dott. Fausto IZZO)